

## Edizione di mercoledì 13 Gennaio 2021

### CASI OPERATIVI

**Costruzione "prima casa": è possibile beneficiare dell'agevolaione?**  
di EVOLUTION

### AGEVOLAZIONI

**Il contributo a fondo perduto per riduzione canoni di locazione**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### CRISI D'IMPRESA

**Le recenti novità in materia di sovraindebitamento**  
di Francesca Dal Porto

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Riallineamento ammesso anche per tutte le attività immateriali**  
di Fabio Landuzzi

### ENTI NON COMMERCIALI

**Le prestazioni sportive alla luce della Legge di bilancio e dei decreti di riforma dello sport**  
di Guido Martinelli

## CASI OPERATIVI

### **Costruzione "prima casa": è possibile beneficiare dell'agevolazione?**

di **EVOLUTION**

DIGITAL Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ IMMOBILIARE

[Scopri di più >](#)

**Sono proprietario di una abitazione acquistata coi benefici “prima casa”, ed intendo usufruire nuovamente dell’agevolazione per la costruzione di una nuova “prima casa” su un terreno di proprietà, procedendo a vendere entro un anno la vecchia abitazione. È possibile? Da quando decorre il termine di un anno?**

L’articolo 1, comma 55, L. 208/2015, ha introdotto nella nota II-Bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro, il comma 4-bis, secondo cui “L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”; in sostanza, ai fini dell’imposta di registro, colui che ha già usufruito dell’agevolazione prima casa può effettuare un nuovo acquisto con imposta agevolata al 2%, qualora soddisfi il requisito della residenza nel territorio del comune ove si trova l’immobile da acquistare, e non abbia altre abitazioni in quel comune diverse da quella acquistata coi requisiti prima casa, qualora entro un anno dall’acquisto della nuova “prima casa”, provveda ad alienare la vecchia “prima casa”.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## AGEVOLAZIONI

### ***Il contributo a fondo perduto per riduzione canoni di locazione***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLA HOLDING INDUSTRIALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Per il **solo anno 2021** al locatore di un **immobile adibito ad uso abitativo**, che **riduce l'importo** del contratto di locazione, è riconosciuto un **contributo a fondo perduto**.

È richiesto che l'immobile sia situato in un **comune ad alta tensione abitativa** e costituisca **l'abitazione principale del locatario**.

Questa è la disposizione dell'**articolo 1, commi da 381 a 384 della Legge di bilancio 2021** (Legge 178/2020 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020).

L'elenco dei comuni considerati ad alta “tensione abitativa” dovrebbe essere quello indicato nella **Delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003** pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004.

Il contributo spetta **fino al 50 per cento** della riduzione del canone, ed entro il **limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore**, nel limite delle risorse destinate.

La conversione in legge del **D.L. 137/2020** (L. 176/2020 pubblicata in **Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24.12.2020**) ha introdotto l'articolo 9-quater, che prevede l'istituzione del **Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti** di unità immobiliari residenziali.

Si fa riferimento al contributo a fondo perduto riconosciuto per l'anno 2021, al locatore di **immobile ad uso abitativo**, ubicato in un **comune ad alta tensione abitativa**, che costituisca **l'abitazione principale** del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione **in essere alla data del 29 ottobre 2020** (questa data non è riportata nella Legge di bilancio).

Per tali finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato **“Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”**, con una **dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021**.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la **rinegoziazione del canone di locazione** e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione.

Ricordiamo che l'[articolo 19 D.L. 133/2014](#) stabilisce che *"La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo"*.

A partire dal 1° settembre 2020 per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il **modello RLI** *"richiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili"*.

Un **apposito provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, individuerà:

- le modalità di attuazione e
- la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante **riparto proporzionale** in relazione alle domande presentate, ai fini del **rispetto del limite di spesa di 50 milioni** di euro per l'anno 2021, nonché
- le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

Il provvedimento è atteso **entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021** quindi entro il 2 marzo 2021.

In base ai limiti indicati nel caso di riduzione del canone per l'intero anno 2021, è riconosciuto, ad ogni locatore, un **contributo fino ad un massimo di 100 euro mensili per una riduzione del canone pari a 200 euro al mese**.

La riduzione del canone di locazione potrebbe anche essere limitata ad alcuni mesi: ad esempio, per 4 mesi, la riduzione di 600 euro mensili darebbe diritto allo stesso **contributo massimo di 1.200 euro** (sempre nei limiti delle risorse disponibili).

Infine, l'[articolo 10-bis D.L. 137/2020](#) prevede la **detassazione di contributi, di indennità** e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19.

I contributi e le indennità di **qualsiasi natura erogati in via eccezionale** a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, **non concorrono alla formazione del reddito** imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e **non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir**.

Le disposizioni si applicano, **nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro**

*temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.*

## CRISI D'IMPRESA

### ***Le recenti novità in materia di sovraindebitamento***

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

## **LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **L. 176/2020**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal **25 dicembre 2020**, reca la **“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”**.

Il provvedimento, oltre a convertire in Legge, con modificazioni, il c.d. **Decreto Ristori (D.L. 137/2020)**, abroga espressamente i **Decreti Ristori bis (D.L. 149/2020)**, **Ristori ter (D.L. 154/2020)** e **Ristori quater (D.L. n. 157/2020)**, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.

La **L. 176/2020** introduce **importanti novità in relazione alla Legge sul sovradebitamento (L. 3/2012)** prevedendo, all'**articolo 4 ter**, una **semplificazione delle procedure di accesso** per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle **procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa Legge**.

In particolare, è fornita una **definizione più estesa di “consumatore”**, sostituendo l'**articolo 6, comma 2, lett. b), L. 3/2012**: deve considerarsi tale non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ma anche **l'eventuale socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali**.

L'**articolo 7 L. 3/2012** è stato modificato, in particolare, con la previsione di **ulteriori circostanze** a causa delle quali il **debitore sovradebitato non può formulare la proposta (comma 2)**:

- se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di

- sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**;
- se, limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso **atti diretti a frodare le ragioni dei creditori**.

È inoltre stato espressivamente previsto che **l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili**.

La **L. 176/2020** prevede l'inserimento nella **L. 3/2012** del nuovo [\*\*articolo 7 bis\*\*](#) che disciplina le **procedure familiari**, di fatto anticipando un istituto innovativo previsto con il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

Il nuovo [\*\*articolo 7 bis\*\*](#) disciplina la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Possono essere considerati **membri della stessa famiglia**, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un'unione civile e i conviventi di fatto.

In questi casi, comunque, le **masse attive e passive rimangono distinte**.

All'[\*\*articolo 8 L. 3/2012\*\*](#) è stata prevista **la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione** nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.

È stata prevista anche la possibilità che la proposta di piano del consumatore **preveda il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca** iscritta sull'abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito.

Quando invece l'accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è stata ammessa la possibilità di **prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa**, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

L'[\*\*articolo 4 ter L. 176/2020\*\*](#) rivede altresì i **contenuti della relazione particolareggiata dell'Occ** che deve essere allegata alla proposta di piano del consumatore ex [\*\*articolo 9, comma 3 bis, L. 3/2012\*\*](#).

La stessa deve indicare:

- le **cause dell'indebitamento**, la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni;
- le **ragioni** dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- la **completezza e attendibilità** della documentazione depositata;
- l'indicazione presunta dei **costi della procedura**;
- l'indicazione della valutazione del **merito creditizio** da parte del soggetto finanziatore.

È stato previsto l'inserimento di un ulteriore **comma 3 bis 1** all'interno dell'[articolo 9](#), secondo il quale **anche alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'Occ** che deve indicare tra l'altro: **percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori**; indicazioni dei **criteri adottati nella formazione delle classi ove previste**.

All'[articolo 12 L. 3/2012](#) è stato inserito l'importante **comma 3 quater**, che prevede che **il Tribunale omologhi l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria**, quando l'adesione è decisiva ai fini del **raggiungimento delle percentuali previste dall'[articolo 11, comma 2](#)** e quando, anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell'Occ, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

Fra le novità di maggior rilievo apportate dalla L. 176/2020 alla L. 3/2012 si cita anche l'inserimento dell'**articolo 14-quaterdecies**, relativo al **debitore incapiente**, che anticipa un istituto previsto col Codice della Crisi.

Il **debitore persona fisica meritevole**, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'**esdebitazione** solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di **pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice**, nel caso in cui **sopravvengano** utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. A tal fine non sono da considerarsi utilità eventuali finanziamenti ricevuti.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Riallineamento ammesso anche per tutte le attività immateriali**

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

## LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 1, comma 83, L. 178/2020](#) (Legge di Bilancio 2021), con l'inserimento del nuovo **comma 8-bis** all'[articolo 110 D.L. 104/2020](#) (il c.d. "Decreto Agosto"), estende la **facoltà** consentita, tanto ai soggetti *Oic Adopter* quanto agli *las Adopter*, di ottenere il **riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori** (contabili) iscritti nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con esercizio corrispondente all'anno solare, si tratta perciò del **bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020**), se già erano presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche relativamente all'**avviamento** e alle **altre attività immateriali**.

Il riallineamento anche di queste poste si realizza mediante l'assolvimento di **un'imposta sostitutiva pari al 3%** del valore oggetto di riconoscimento fiscale.

Si tratta di un'estensione assai rilevante del **perimetro oggettivo del riallineamento**, in quanto viene consentito, ad un costo assai ridotto (il 3% a titolo di imposta sostitutiva, pagabile in un **massimo di tre rate** di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale è compiuto il riallineamento), di **eliminare le differenze permanenti** esistenti fra il valore contabile e quello fiscale di **tutte le immobilizzazioni immateriali**, ivi incluse le **spese pluriennali** e **l'avviamento**, che sono spesso frutto di precedenti operazioni straordinarie eseguite dalla società e soggette al regime di neutralità fiscale (ad esempio: conferimento di azienda, fusione, scissione).

I valori oggetto di riallineamento sono **fiscalmente riconosciuti a partire dall'esercizio successivo a quello in cui il riallineamento è effettuato**; per cui, ipotizzando il caso della società con esercizio corrispondente all'anno solare e di riallineamento di un avviamento presente già nel bilancio 2019 e poi nel bilancio 2020, il riconoscimento fiscale avverrà a partire dagli **ammortamenti imputati al conto economico dell'esercizio 2021**.

Dal punto di vista fiscale, al riallineamento si accompagna poi la necessità di **vincolare al**

**regime di sospensione di imposta una riserva libera** per l'importo corrispondente al valore riallineato, al netto dell'imposta sostitutiva; in caso di incipienza di riserve libere, si potrà vincolare una **parte del capitale sociale**. Mediante il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% è poi possibile **affrancare tale riserva** dal vincolo della sospensione d'imposta.

Per quanto concerne gli **effetti contabili del riallineamento** ed i suoi riflessi sul bilancio d'esercizio, occorre fare riferimento al **Principio contabile Oic 25**, avendo riguardo al caso del riallineamento eseguito in un esercizio successivo a quello di effettuazione dell'operazione che ha originato l'iscrizione dei maggiori valori contabili.

Nel **caso di attività** a fronte della cui differenza fra il (maggiore) valore contabile e il valore fiscale erano **iscritte imposte differite** – pertanto, attività **diverse dall'avviamento** – il **par. 75 dell'Oic 25** prevede che:

1. venga **eliminato il fondo imposte differite** mediante la rilevazione di un **provento nella voce 20** del conto economico;
2. venga rilevato il **costo corrispondente all'imposta sostitutiva**, sempre alla **voce 20** del conto economico con contropartita il relativo **debito tributario** (voce D.12).

Nel **caso dell'avviamento**, e quindi in assenza del fondo imposte differite al passivo, il **par. 80 dell'Oic 25** prescrive che il **costo dell'imposta sostitutiva** venga **ripartito lunga la durata del beneficio fiscale** derivante dal riallineamento, nel presupposto che l'imposta sostitutiva rappresenti una forma di anticipazione dei futuri oneri fiscali che la società avrebbe altrimenti sostenuto in assenza del riallineamento.

Il Principio contabile Oic 25 prevede poi che l'ammontare del **costo per imposta sostitutiva** che viene **differito** agli esercizi successivi sia rilevato nell'attivo circolante tra i **crediti** mediante una **voce ad hoc** denominata "**Attività per imposta sostitutiva da riallineamento**".

La **quota dell'imposta sostitutiva di competenza** dell'esercizio è invece iscritta nella **voce 20** del conto economico, mentre il **debito** è rilevato nella **voce D12** "Debiti tributari" del passivo patrimoniale.

L'Oic 25 riporta poi in calce un esempio numerico (**Esempio 4**) di rilevazione contabile del riallineamento.

## ENTI NON COMMERCIALI

### ***Le prestazioni sportive alla luce della Legge di bilancio e dei decreti di riforma dello sport***

di Guido Martinelli

DIGITAL Master di specializzazione

## SPORT, TERZO SETTORE, NON PROFIT. CHE FARE?

[Scopri di più >](#)

**Approvata in via definitiva la Legge di bilancio**, sono attualmente in corso davanti la settima commissione del Senato le audizioni sugli **schemi di decreto legislativo** approvati in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, oggetto della delega di cui alla L. 86/2019 **in materia di riforma dello sport**.

La disciplina più impattante sulla vita dei sodalizi sportivi è data dalla nuova configurazione del **rapporto di lavoro sportivo dilettantistico**.

Tale riforma è stata, in un certo modo, anticipata dal legislatore, che ha inserito nella Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 34, Legge 178/2020](#)) una norma del seguente tenore: *“Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito ... un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara”*.

Va ricordato che lo schema di decreto approvato in prima lettura prevede che la novella sul lavoro sportivo entrerà in vigore il **1° settembre 2021** (sull'ovvio presupposto della approvazione definitiva della stessa).

Ciò premesso si pone immediatamente un tema. **Già oggi abbiamo molti “istruttori” ai quali non viene riconosciuto un compenso sportivo ma sono regolarmente inquadrati come lavoratori autonomi o subordinati.** Ebbene, **costoro** (o, meglio, per la quota di contributo a carico dei loro datori di lavoro) **potranno** accedere al fondo già creato e quindi **godere del contributo?**

E questo anche nel caso in cui la riforma del lavoro sportivo interrompesse il suo percorso?

E gli istruttori che **già oggi lavorano come autonomi** con partita Iva, a partire da settembre potranno godere della riparametrazione delle aliquote contributive previste dalla Legge di bilancio?

L'istruttore che opera come **autonomo** sia per una sportiva che per una impresa commerciale che gestisce una palestra **come si dovrà comportare? Applicherà aliquote differenti per la medesima prestazione?**

Un chiarimento si impone.

Questo per non citare la disposizione successiva, che prevede la **sospensione (per le società sportive)** professionalistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e **"operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020"** dai **versamenti delle ritenute e degli adempimenti** e dei versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021**.

I versamenti sospesi ai sensi del [comma 36](#) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 maggio 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

A prescindere del riferimento ad un **D.P.C.M.** i cui effetti sono scaduti da tempo, **cosa si dovrà intendere per competizioni sportive in corso di svolgimento?**

Se è chiaro il riferimento alle **discipline di squadra dilettantistiche e professionalistiche** che stanno attualmente disputando i loro campionati a porte chiuse, la società sportiva che avesse già qualificato un atleta per le attività individuali che è in attesa della disputa delle fasi finali del proprio campionato di categoria, rientra tra i soggetti che potranno beneficiare della proroga dei versamenti? Anche qui, facendo riferimento a scadenze imminenti, un **sollecito chiarimento appare auspicabile**.

Per tornare alla riforma dello sport potremmo sintetizzare che, per gli sport di squadra, almeno per le categorie nazionali siamo arrivati al **"professionismo"** generalizzato.

Infatti, fino a oggi, la L. 91/1981 sul professionismo sportivo, in quanto norma che faceva eccezione a regole generali, non era suscettibile di interpretazioni analogiche o estensive in virtù del richiamo di cui all'articolo 14 delle preleggi al codice civile.

Veniva così nettamente **separata la disciplina professionalistica da quella dilettantistica**.

**Nel momento in cui viene prevista nello schema di decreto una unica tipologia di lavoro sportivo** che può esplicarsi sia in forma professionistica che dilettantistica e si prevede una **presunzione di subordinazione, per il principio della indisponibilità del tipo contrattuale, in materia di rapporti di lavoro, assunta dalla Corte Costituzionale, ne consegue che, ritenuta subordinata la prestazione dell'atleta professionista svolta come attività principale ovvero prevalente e continuativa, diventa difficile giungere a diversa conclusione esaminando quella dell'atleta dilettante** che si trova nelle medesime condizioni di svolgimento della prestazione.

In più con **aliquote previdenziali piene** (le agevolazioni sulle aliquote nella riforma sono infatti previste solo per il lavoro autonomo).